

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 ottobre 2025, n. 255

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località "Masseria Trapanà", di potenza nominale prevista pari a 48,733 MWe (ridotta a 48,011 MWe) e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ricadenti anche nel Comune di Surbo (LE).

Proponente: Lecce S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), Piazza Walther Von Vogelweide n.8, C.F. e P.IVA. 03016670212.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui” nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
- è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- Il D.lgs 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento de quo, *ratione temporis* in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.

con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

RILEVATO CHE

- La Lecce S.r.l. (da ora, "società e/o "proponente"") con nota del 14/10/2020, acquisita al prot. n. 7241 del 15/10/2020, trasmetteva istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un

impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza pari a 48,733 MWp e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe, denominato “Impianto Lecce 1”, sito nel territorio comunale di Lecce in località “Masseria Trapanà”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti anche nel comune di Surbo (LE).

- L’istanza veniva integrata con nota del 06/10/2020, acquisita in pari data al prot. n. 6917, con cui venivano inviate la dichiarazione dell’istituto bancario di cui al punto n. 4.3.22 dell’Allegato alla D.D. n.1/2011 “Istruzioni Tecniche” e l’asseverazione del Piano Economico Finanziario.
- La scrivente Sezione con nota prot. n. 8339 del 20/11/2020, invitava la società a fornire le integrazioni necessarie nel termine massimo di n. 30 giorni dalla ricezione della nota.
- La Lecce S.r.l. con nota del 15/12/2020, acquisita al prot. n. 9023 del 16/12/2020, richiedeva una proroga di n. 90 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni documentali, proroga concessa con nota prot. n. 52 del 05/01/2021, cui faceva seguito una seconda richiesta di proroga di n. 30 giorni, recapitata con nota del 17/03/2021, acquisita in pari data al prot. n. 2734.
- Alla predetta richiesta di proroga faceva seguito la nota del 27/12/2021, acquisita al prot. n. 13475 del 31/12/2021, con cui il proponente comunicava la volontà di presentare istanza di VIA presso il MASE, richiedendo una sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica per 365 giorni, concessa con nota prot. n. 72 del 10/01/2022 per un periodo di n. 180 giorni, cui facevano seguito ulteriori richieste di proroga per n. 365 giorni e per ulteriori n. 180 giorni.
- Il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. 20765 del 04/12/2023, acquisita in pari data al protocollo n. 15401, trasmetteva la DGR n. 1630 del 27/11/2023 con cui la Regione Puglia esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale endoprocedimentale (in seno alla VIA statale) per la realizzazione dell’impianto in oggetto.
- La società con nota del 20/12/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15934, richiedeva un’ultima proroga della sospensione di ulteriori n. 365 giorni.
- Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Lecce (da ora “Consorzio”), con nota del 18/01/2024, acquisita in pari data al prot. n. 29666, comunicava di essere titolare del “Secondo Agglomerato Industriale” dove insiste il progetto di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1630/2023, ovvero quello in oggetto, e di esercitare la potestà sullo stesso agglomerato, che è dotato di piano urbanistico attuativo, richiedendo di voler rivedere e/o emendare la procedura in oggetto, attesa l’esistenza del Piano Regolatore ASI, sovraordinato rispetto ai piani urbanistici comunali.
- La Lecce S.r.l. con nota del 05/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 269681, nel comunicare che in data 30/05/2024 era stato emanato il Decreto Direttoriale n. 169 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, richiedeva la ripresa dell’istruttoria.
- La stessa società con nota del 10/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 349496, richiedeva l’inserimento nell’Elenco degli Enti del Consorzio.
- In particolare, il Decreto Direttoriale n. 169 del 30/05/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, risultava così articolato:
 - Articolo 1 - “È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, denominato “Impianto Lecce 1”, della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà, e nel Comune di Surbo (LE), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale”.....
 - Articolo 2 - “Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 299 dell’8 aprile 2024. Il Proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere”.
 - Articolo 3 - ... “Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 41, comma 4 e dell’allegato I.8 del D.lgs. 36/2023.

Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale”.

- La Sezione scrivente, in presenza della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot n. 407280 del 09/08/2024, comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e convocava ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per il giorno 18/09/2024 la prima riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi.

La riunione si teneva con le modalità previste.

- Questa Sezione con nota prot. n. 495446 del 10/10/2024 trasmetteva il verbale della riunione del 18/09/2024, e contestualmente convocava la seconda Conferenza di Servizi per il giorno 28/10/2024, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi dalle Amministrazioni/ Enti coinvolte, ed in particolare il parere della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, previa istanza della società, e Benestare di Terna S.p.A..
- Dai lavori della Conferenza di Servizi del 18/09/2024 emergeva che nel corso dello svolgimento del procedimento erano sopraggiunte variazioni inerenti al piano particolare di impianto, consistenti nell'eliminazione di circa 4 ettari di aree utili (38.493 m² in meno) dal computo delle superfici catastali disponibili. Inoltre veniva evidenziato che la Condizione Ambientale n. 4 riportata nel Parere della CT PNRR-PNIEC n. 299 dell'08/04/2024 richiedesse in fase di progettazione esecutiva l'ottemperanza di alcune prescrizioni tra cui:
 - la mitigazione a verde, perimetrale agli impianti e confinante con la Masseria Trapanà, realizzata con una profondità di almeno 10 m ;
 - la fascia di mitigazione a verde presso le strade di profondità di 10 m;

La società dichiarava di conseguenza che *“la combinazione delle modifiche apportate in funzione delle suddette condizioni ha comportato una diminuzione di superficie utile che ha reso necessaria una rimodulazione del layout del generatore fotovoltaico, con decremento della potenza di picco e passaggio dai precedenti 48.733,10 kW agli attuali 48.011,60 kW, configurando una variante di carattere non sostanziale al progetto in esame”*. Pertanto la società comunicava che, avendo aggiornato gran parte degli elaborati in ragione delle richieste della Sezione scrivente, si impegnava ad aggiornare al più presto anche gli altri elaborati.

- Questa Sezione con nota prot. n. 523461 del 25/10/2024 comunicava il rinvio al 15/11/2024 della seduta di Conferenza di Servizi prevista per il 28/10/2024.
- L'attività di aggiornamento degli elaborati veniva completata dalla società mediante deposito degli elaborati aggiornati sul portale istituzionale Sistema Puglia e comunicata con note prot. n. 536167 del 31/10/2024 e prot. n. 559413 del 13/11/2024.
- La seduta di Conferenza di Servizi, convocata con la citata nota prot. n. 495446 del 10/10/2024 e rinviata con nota prot. n. 523461 del 25/10/2024, si teneva con le modalità previste il giorno 15/11/2024.
- Dal verbale della Conferenza di Servizi del 15/11/2024 trasmesso con nota prot. n. 637190 del 21/12/2024 emergeva che:
 1. il Consorzio informava la Conferenza di aver presentato ricorso al TAR contenente richiesta di sospensiva della Valutazione di Impatto Ambientale ed esprimeva e motivava il proprio parere non favorevole, precisando che, con una successiva nota, avrebbe ulteriormente dettagliato le motivazioni;
 2. Masseria Trapanà chiedeva un aggiornamento dei lavori conferenziali.

Lo stesso Consorzio, con nota acquisita al prot. n. 569816 del 19/11/2024, rilevava:

- che l'impianto ricade nell'agglomerato industriale di Lecce, ove è vigente il PRT ASI “Variante al PRT del Consorzio – Progetto del 2° agglomerato di Lecce”;
- che l'impianto non è conforme al menzionato PRT in quanto “posizionato senza tener conto dei

lotti urbanistici previsti" in violazione dell'art. 21 delle NTA e "risulta, altresì, progettato sulle infrastrutture (sedi viarie e parcheggi) previsti", che sono "essenziali per l'attuazione del Piano e soggette a procedura di esproprio";

- che "sull'area di intervento si rileva la preesistenza della Masseria Trapanà, che il Piano definisce "Edificio di Interesse Ambientale", art. 28 delle NTA" ... (omissis)... e che "tale progetto, circondando e rendendo interclusa la masseria, impatta in maniera preponderante sulla lettura del paesaggio":

Inoltre, confermava il parere negativo alla realizzazione del progetto, già espresso durante la seduta di Conferenza.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 41630 del 27/01/2025, assegnava d'ufficio 30 giorni al Consorzio per "definire condizioni e prescrizioni, o deliberare uno schema attuativo e di assetto di massima per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con la partecipazione del proponente e per massimizzare l'integrazione dell'opera nell'area industriale di che trattasi".
- La società, con nota acquisita al prot. n. 106478 del 27/02/2025, nell'informare del fatto che si erano svolte interlocuzioni con il Consorzio finalizzate a valutare la possibilità di superare le criticità evidenziate dallo stesso mediante implementazione di specifiche attività che risulterebbero coerenti con la pianificazione consortile vigente e la relativa destinazione, considerata la necessità di addivenire alla conclusione del procedimento nei termini di legge, chiedeva di rendere noto se ed in quali modalità fosse stato possibile recepire le soluzioni proposte nell'ambito del procedimento pendente, dando da subito la propria disponibilità a prendere parte a eventuali tavoli tecnici di concertazione.
- In riscontro alla richiesta della società questa Sezione, con nota prot. n. 178460 del 04/04/2025, convocava per il giorno 18/04/2025 la terza riunione di Conferenza di Servizi.
- La terza riunione si teneva con le modalità previste il giorno 18/04/2025 e dal relativo verbale (trasmesso con nota prot. n. 252756 del 13/05/2025 e successiva errata corrigé prot. n. 281637 del 27/05/2025) emergeva il PARERE FAVOREVOLE VINCOLATO del Consorzio "all'approvazione della proposta di variante attuativa del "P.R.T. del Consorzio ASI della Provincia di Lecce - Progetto 2º agglomerato di Lecce" come prospettata nella C.d.S. del 18.04.2025".
- Al suddetto verbale erano indicate anche le osservazioni definitive della Masseria Trapanà S.r.l. che richiedeva di riaggiornare la Conferenza di Servizi per consentire agli Enti interessati di esprimersi sulle varianti urbanistiche richieste dalla Lecce S.r.l. e di tenere in considerazione le proprie richieste *"in quanto soggetto insediato nel Consorzio ASI da ben dieci anni e principalmente affetto dal Progetto in esame, con impatti talmente negativi nei termini sopra ricordati -da causare l'impedimento della dell'attività recettiva svolta dalla Masseria Trapanà e comportare la conseguente chiusura e cessazione dell'attività stessa."* Tali osservazioni venivano riscontrate dal proponente con nota acquisita al prot. n. 301480 del 05/06/2025.
- La Sezione scrivente con nota prot. n. 283998 del 27/05/2025 considerati i contributi e la documentazione progettuale in atti, comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo di AU.
- Occorre segnalare che Ferrovie del Sud Est con nota prot. n. 1369 del 17/07/2025 (invia anche alla società per conoscenza), acquisita in pari data al prot. n. 407206, ha richiesto la trasmissione degli elaborati progettuali inerenti alla Conferenza di Servizi ormai conclusa, al fine di "poter esprimere il parere di competenza". La società, coinvolta per conoscenza nella nota, nel dichiarare l'assenza di qualsiasi interferenza con la rete ferroviaria, ha richiesto di non dare seguito alla comunicazione trasmessa da FSE (in atti nota acquisita al prot. n. 427181 del 28/07/2025).

Questa Sezione, con nota prot. n. 430303 del 29/07/2025 ha provveduto comunque all'invio formale della nota di FSE alla Lecce S.r.l., evidenziando di aver convocato RFI s.p.a. alle varie sedute di Conferenza di Servizi, comunicato a RFI e anche ad FSE la chiusura dei lavori conferenziali (in atti nota prot. n. 283998 del 27/05/2025) e reso disponibile a FSE l'accesso al portale Sistema Puglia, con tutta la documentazione agli atti.

In ogni caso, con la successiva nota di chiusura dell'attività istruttoria (prot. 451346 del 11/08/2025), la scrivente Sezione assegnava comunque ulteriori venti giorni per la produzione delle proprie osservazioni, precisando che, in difetto di riscontro, sarebbe stato assunto parere di assenso per silenzio.

Nessun ulteriore contributo è pervenuto da Ferrovie del Sud Est.

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Sezione scrivente con nota prot. n. 294120 del 03/06/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 337073 del 20/06/2025 trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Lecce e Surbo (LE), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lecce S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;

- In merito alla suddetta pubblicazione:

- il Comune di Lecce, pubblicava l'avviso sull'Albo Pretorio (dal 20/06/2025 al 19/07/2025) con numero di pubblicazione 3461;
 - la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 417426 del 22/07/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale, trasmettendo copia delle pubblicazioni;
 - Con nota prot. 18214 del 06/08/2025, acquisita al prot. 445376 in pari data, il Comune di Surbo comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio (dal 20/06/2025 al 20/07/2025) con numero 912;

- nel termine di 30 giorni dalla data di notifica delle comunicazioni pervenivano le seguenti osservazioni:

- Tarantini Angelo Raffaele e Società Agricola A.G.R.O. di Tarantini Mariagiovanna e Russo Giovanna Società Semplice, rispettivamente in qualità di "proprietario" e "conduttore" dei terreni in agro di Surbo (Le) distinti con le particelle 2, 89 e 97 sul foglio 10 del Comune di Surbo (Le), con nota acquisita al prot. n. 412543 del 21/07/2025.

- La società Lecce S.r.l. riscontrava l'unica osservazione pervenuta con nota acquisita al prot. n. 427371 del 28/07/2025.

- Questa Sezione procedente, con nota prot. n. 451346 dell'11/08/2025, comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo ex art.12 del D. lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi precisando che *"FSE è rimessa in termini per la produzione delle proprie osservazioni per 20 giorni a far data dalla presente. In difetto di riscontro, sarà assunto parere per silenzio assenso"*.

- La società, con note acquisite al prot. n. 466716 in data 29/08/2025 e al prot. 500494 in data 16/09/2025, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n 451346 dell'11/08/2025 di conclusione del procedimento, comunicando nel contempo l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.

- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 510012 del 17/09/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l'Atto unilaterale d'obbligo con firma digitale sottoscritto dalla Lecce S.r.l. in data 15/09/2025 e l'F24 per quietanza.

Il suddetto Atto Unilaterale d'Obbligo veniva repertoriato al n. 26885 del 23/09/2025.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

• Ministero della Difesa, Comando Marittimo Sud, prot. n. 30874 del 05/09/2024:

“per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/ planimetrica visionata tramite link indicato nel foglio in riferimento c.”

• Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 26322 del 07/11/2024

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>.”

• Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi – ex Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. 83686 del 06/05/2025:

“Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento..... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto”.

• Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 62715 del 13/08/2024:

“si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterranee a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.”

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n 29267 del 15/04/2025:

“si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato.”

• Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria prot. n. 442721 del 13/09/2024:

“Dall’analisi degli elaborati progettuali si rileva che non esistono interferenze dell’impianto in oggetto e delle relative opere di connessione con aree del Demanio Armentizio non presenti nei comuni di Lecce e di Surbo. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta.”

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio** prot. (in entrata) n. 417567 del 27/08/2024: Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021”
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica**, prot. n. 447655 del 17/09/2024:

“Dalla documentazione resa disponibilesi evince che il progetto in oggetto consiste nella costruzione e nell’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, della potenza nominale pari a 48,733 MWe, sito nel Comune di Lecce in località “Masseria Trapani”, con le relative opere ad infrastrutture connesse ricadenti anche nel territorio del Comune di Surbo (LE). Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico, pertanto non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche**, prot. n. 317295 del 12/06/2025:
“Con riferimento all’impianto e alla nota in oggetto, acquisita con prot. 294342 del 03/06/2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a “voller fornire il proprio contributo istruttorio”, si richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.”
- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica**, prot. n. 524859 del 25/10/2024:
“Si ritiene che il progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, denominato “Impianto Lecce 1”, come descritto negli elaborati progettuali:
 - *contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR;*
 - *determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi;*
 - *comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con le invarianti strutturali e con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere Salentino”.*

Si esprime parere non favorevole.”

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 72185 dell’11/02/2025:
“Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento e opere connesse, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare i Comuni di Lecce e Surbo, si attesta che per detti Comuni non risultano terreni gravati da Uso Civico.”
- **Comune di Lecce, SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L’ EDILIZIA**, prot. n. 158630 del 18/09/2024:
“Per tutto quanto sopra esposto e per quanto di competenza di questo Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - ERP, si esprime PARERE NEGATIVO alla Domanda di autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località “Masseria Trapani”, di potenza nominale prevista pari a 48,733 MWe e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse, ricadenti anche nel comune di Surbo (LE). Qualora l’esito del procedimento dovesse concludersi positivamente, Questa Amministrazione si renderà disponibile alla valutazione delle Opere compensative offerte dalla ditta Proponente in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 del D.M. 10/09/2010 e alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n.28” Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”.
- **ANAS S.p.A.**, prot. n. 769794 del 10/09/2024:

“esaminata la documentazione inviata, si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”

- **AQP S.p.A., prot. n. 76346 del 22/11/2024:**

“per quanto di competenza, si concede il nulla osta ai lavori in epigrafe, ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni: - visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività; - inoltre, visto che l’area, sulla quale insisterà il parco fotovoltaico in oggetto è limitrofa alla strada interpodale sulla insiste una condotta suburbana in acciaio, la recinzione dell’area oggetto d’intervento dovrà essere posta a distanza di almeno 10 metri dal ciglio della suddetta strada; - almeno 10 giorni prima dell’inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese - DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.”

- **Arpa Puglia- Dipartimento Prov.le di Lecce, prot. n. 65899 del 06/09/2024:**

“considerata la partecipazione di ARPA Puglia nell’ambito del concluso procedimento ambientale con l’espressione di giudizio positivo ci compatibilità ambientale, si ritiene ridondante la convocazione di questa Agenzia nella procedura di Autorizzazione Unica e, di conseguenza, questa Agenzia si ritiene esonerata dalla partecipazione in qualsiasi forma alla Conferenza di Servizi.”

- **Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, prot. n. 11849 del 28/03/2025:**

“sulla base degli elaborati progettuali pubblicati sul portale istituzionale “Sistema Puglia” alla sezione “Autorizzazione Unica”, si rileva che il tracciato di connessione e vettoriamento previsto in progetto interferisce con parallelismi ed intersezioni con condotte comiziali appartenenti al Distretto Irriguo denominato “Idume 1^ Stralcio”. Con la presente pertanto si comunica, per quanto di competenza, la fattibilità dell’intervento proposto a condizione che, per le interferenze di che trattasi, la Società richiedente acquisisca preliminarmente all’esecuzione delle opere, l’autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all’accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito “Disciplinare” d’autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo.”

- **ENAC – AOT, prot. n. 120189 del 19/08/2024:**

“...Pertanto, al fine dell’ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’applicazione dell’Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata.”

- **Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 1369 del 17/07/2025 (già menzionato):**

“Con comunicazione ricevuta dalla Società RFI S.p.A. si è preso atto di alcuni interventi potenzialmente interferenti con la rete ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura,... Per quanto sopra, si chiede di aggiungere queste Ferrovie nella lista degli Enti interessati e di trasmettere gli elaborati progettuali inerenti alle CdS di seguito elencate, al fine di poter esprimere i pareri di competenza. Cod. Id.: CPVKR54 (A.U.); ID_VIP 7989 (VIA presso MASE) Domanda di autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località “Masseria Trapano”.”

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n.4826 del 18/09/2024:**

“Dall’esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..”

• SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 355 del 04/09/2024:

“Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.”

• TERNA S.p.A., prot. n. 76373 del 24/06/2025:

“Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot. n. 0178460/2025 del 04.04.2025 (ns. prot. TERNA/A20250042563 del 04.04.2025) di pari oggetto della presente, per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- *in data 28.08.2019 la Società CCEN S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (solare) per una potenza totale in immissione pari a 38 MW nel Comune di Lecce (LE);*
- *in data 19.11.2019 con lettera prot. TERNA/P20190080621 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 150 kV della RTN da collegare in entra – esce alla linea 150 kV “Lecce Nord – San Paolo”;*
- *in data 04.02.2020 la Società CCEN S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 03.06.2020 con lettera prot. TERNA/P20200033143 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Lecce S.r.l.;*
- *in data 06.09.2024 la Società LECCE S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;*
- *in data 02.10.2024 con lettera prot. TERNA/P20240106347 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.*

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

Atal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.”

• Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Lecce, prot. n. 2542 del 22/04/2025:

“Per tutto quanto sopra esposto e per quanto di competenza di questo Ente, con riferimento alla domanda di autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito m comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località “Masseria Trapanà”, di potenza nominale prevista par 48,733 MWe (ridotta a 48,011 MWe) e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe, nonché de opere e infrastrutture connesse, ricadenti anche nel comune di Surbo (LE), esprime PARERE FAVOREVOLE VINCOLATO All'approvazione della proposta di variante attuativa del “P.R.T. del Consorzio ASI della Provincia di Lecce Progetto 2 agglomerato di Lecce” come prospettata nella C.d.S. del 18.04.2025.”

• Masseria Trapanà S.r.l., prot. n. 208575 del 18/04/2025:

“Alla luce di tutto quanto sopra indicato, si richiede a codesta Amministrazione di riaggiornare la Conferenza dei Servizi in una successiva riunione in modo tale da poter consentire agli Enti interessati di esprimersi sulle varianti urbanistiche richieste dalla Lecce S.r.l. (di cui peraltro Masseria Trapanà non ha evidenza) e di voler altresì tenere in considerazione le richieste avanzate dalla Masseria Trapanà come sopra riportate in quanto soggetto insediato nel Consorzio ASI da ben dieci anni e principalmente affetto dal Progetto in esame, con impatti talmente negativi nei termini sopra ricordati

da causare l'impeditimento della dell'attività recettiva svolta dalla Masseria Trapanà e comportare la conseguente chiusura e cessazione dell'attività stessa. Le suddette richieste si pongono pertanto quali assolutamente essenziali e imprescindibili al fine di rendere compatibile la realizzazione del Progetto con il proseguimento dell'attività svolta dalla Masseria Trapanà onde evitare un pregiudizio grave e irreparabile per la scrivente Società.”

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 24139-P del 18/10/2023:**

“Pertutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico- culturali, valutato l'insieme delle criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime PARERE CONTRARIO ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato “Impianto Lecce 1”, della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà, e nel Comune di Surbo (LE) proposto dalla Soc. Lecce S.r.l.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Decreto Direttoriale n. 169 del 30/05/2024:**

“ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS PNRR 24139-P del 18/10/2023, assunto in pari data al prot. MASE/167139, di esito negativo

DATO ATTO che, nel suddetto parere la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha ritenuto che “Con riferimento alle aree idonee come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8, come da ultimo modificato dall'art 47 D.L. 13/2023, si rileva che il progetto ricade in area idonea in quanto non direttamente interferente con i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004 né interferente con la fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della Parte II del D.lgs. 42/2004; CONSIDERATO che in materia di tutela archeologica nel medesimo parere del 18/10/2023 il MiC ha rappresentato altresì che “nonostante in esito alla fase prodromica, per quanto attiene gli aspetti archeologici, non sia stato ritenuto opportuno attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.lgs. 36/2023

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 299 dell'8 aprile 2024 di cui alla nota prot. CTVA/5422 del 23/04/2024, assunta in pari data al prot. MASE/75856 con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- PARERE FAVOREVOLE “circa la compatibilità ambientale del progetto ID 7989 di impianto fotovoltaico, denominato “Impianto Lecce 1”, della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi in località Masseria Trapanà nel Comune di Lecce (LE) e nel Comune di Surbo (LE)” subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel parere stesso; - PARERE FAVOREVOLE “circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni dell'art. 24 co.3 del DPR 120/2017, subordinato all'ottemperanza della relativa condizione ambientale”;

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Paesaggio e percezione visiva, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite, ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione, per tutte le aree di impianto e per quelle interessate dalle infrastrutture di connessione, stabilendo, tra l'altro, che “la mitigazione a verde, perimetrale agli impianti e confinante con la Masseria Trapanà, deve essere realizzata con una profondità di almeno 10 m, piantumata ad ulivo, di cultivar tale da raggiungere un'altezza idonea a porre un adeguato filtro visivo oltre che

naturale. Il progetto d'impianto deve essere quello comunemente utilizzato nel territorio circostante così da integrarsi visivamente con esso”;

CONSIDERATO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR- PNIEC sopra richiamato;

DECRETA: Articolo 1 – 1)È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, denominato “Impianto Lecce 1”, della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà, e nel Comune di Surbo (LE), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale.”

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- La Sezione scrivente con nota prot. n. 294120 del 03/06/2025 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 337073 del 20/06/2025 trasmetteva la “*Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Lecce e Surbo (LE), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lecce S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- La società ha riscontrato l'unica osservazione pervenuta con nota acquisita al prot. n. 427371 del 28/07/2025.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

la Lecce S.r.l., con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 466716 del 29/08/2025, n. 500494 del 16/09/2025 e 533783 del 01/10/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante sui frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente e depositato nella sezione “Progetto Definitivo” del portale Sistema Puglia, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni

agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione precedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- con nota acquisita al prot. 521445 del 25/09/2025, ha fornito dichiarazione di impegno *"a corrispondere al Comune di Lecce l'importo di 500.000 euro per la realizzazione dell'Opera Compensativa, consistente nell'Efficientamento Energetico di un'immobile Comunale secondo le modalità di realizzazione e di corresponsione del suddetto importo, già concordato in sede di Conferenza di Servizi, che saranno meglio concordate e dettagliate nello Schema di Convenzione Definitivo"*. Tanto in ordine alle misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 451346 dell'11/08/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 15/09/2025 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Lecce S.r.l. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 501012 del 17/09/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 26885 del 23/09/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato più recentemente dal proponente nella apposita sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi,

ed adeguato agli esiti conferenziali;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - *Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;*
 - *Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;*
 - *Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0044855_20250904 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località "Masseria Trapanà", di potenza nominale prevista pari a 48,733 MWe (ridotta a 48,011 MWe) e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe.
- cavidotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino alla Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV.
- stazione 150/30 kV ubicata nel Comune di Surbo (LE).
- collegamento in antenna su nuova SE.
- nuova SE a 150 kV della RTN da realizzarsi nei Comuni di Lecce e Surbo e da collegare in Entra-Esce alla Linea a 150 kV "Lecce Nord – San Paolo".

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
 indiretto
 X neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il dirigente ad i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";

- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con il Decreto Direttoriale n. 169 del 30/05/2024, ha *"espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, denominato "Impianto Lecce 1", della potenza di 48,73 MW e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà, e nel Comune di Surbo (LE), subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2"* ritenendo *"il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, fatto salvo il rispetto della specifica condizione ambientale"....;*
- Nello stesso Decreto Direttoriale il MASE ha:
 - DATO ATTO che il Ministero della Cultura, nel parere di cui alla nota prot. MIC_SS PNRR 24139-P del 18/10/2023, assunto in pari data al prot. MASE/167139, *"ha ritenuto che "Con riferimento alle aree idonee come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8, come da ultimo modificato dall'art 47 D.L. 13/2023, si rileva che il progetto ricade in area idonea in quanto non direttamente interferente*

- con i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. Lgs 42/2004 né interferente con la fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della Parte II del D.lgs. 42/2004”;*
- “CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente Paesaggio e percezione visiva, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'esito delle verifiche eseguite, ha individuato specifiche misure di mitigazione e compensazione, per tutte le aree di impianto e per quelle interessate dalle infrastrutture di connessione, stabilendo, tra l'altro, che “la mitigazione a verde, perimetrale agli impianti e confinante con la Masseria Trapanà, deve essere realizzata con una profondità di almeno 10 m, piantumata ad ulivo, di cultivar tale da raggiungere un'altezza idonea a porre un adeguato filtro visivo oltre che naturale. Il progetto d'impianto deve essere quello comunemente utilizzato nel territorio circostante così da integrarsi visivamente con esso”;*
 - Questa Sezione con nota prot. n. 451346 dell'11/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO

l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Lecce S.r.l.** in data 15/09/2025 e repertoriato con il numero 26885 del 23/09/2025;

FATTI SALVI

gli obblighi in capo alla Società proponente e, specificatamente:

- la Lecce S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare:
 - verbale della Conferenza di Servizi del 17/10/2024 in cui la società ha acconsentito a riconoscere misure compensative in misura pari 500.000 euro al Comune di Lecce.
 - dichiarazione di impegno a “corrispondere al Comune di Lecce l'importo di 500.000 euro per la realizzazione dell'Opera Compensativa, consistente nell'Efficientamento Energetico di un'immobile Comunale”, di cui alla nota inviata dal Proponente e acquisita al prot. 521445 del 25/09/2025.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 451346 dell'11/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dalla E.Q. "Supporto tecnico biometano e FER", confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Lecce S.r.l.** (C.F. e P. Iva 03016670212) con sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n.8 Bolzano, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di Lecce (LE), in Zona Industriale, località "Masseria Trapanà", di potenza nominale prevista pari a 48,733 MWe (ridotta a 48,011 MWe) e potenza in immissione richiesta pari a 38,00 MWe.
- cavidotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino alla Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV.
- stazione 150/30 kV ubicata nel Comune di Surbo (LE).
- collegamento in antenna sulla nuova SE;
- nuova SE a 150 kV della RTN da realizzarsi nei Comuni di Lecce e Surbo e da collegare in Entra-Esce alla Linea a 150 kV "Lecce Nord – San Paolo".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Lecce S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 451346 dell'11/08/2025 .

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escludere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o

di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della

L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 35 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Puglia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/ PNIEC;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Div. XII - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) - Puglia Basilicata E Molise;
 - alla Regione Puglia:
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana: Sezione Autorizzazioni Ambientali; Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;

- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture alla Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia: Servizio Gestione Opere Pubbliche; Sezione Autorità Idraulica; Sezione Risorse Idriche; Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria
- al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale: Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali, Servizio territoriale di Lecce;
- alla Provincia di Lecce;
- ad Arpa Puglia;
- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito “Puglia”;
- ad AQP S.p.A.;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- ad ENAC – AOT;
- a Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al Comune di Lecce;
- al Comune di Surbo (LE);
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.
- ad InnovaPuglia S.p.A.
- al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Lecce;
- alla Lecce S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace